

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 736

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONATESTA, PEDRIZZI, BEVILACQUA,
MUGNAI, MULAS, PACE e SALERNO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 OTTOBRE 2001

Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS)

ONOREVOLI SENATORI. - Il pieno inserimento delle persone portatrici di *handicap* nella vita sociale e il ripristinare a loro favore l'esistenza di quelle eguali condizioni di partenza che costituiscono l'irrinunciabile diritto di ogni cittadino sono principi ormai generalmente accettati dalla coscienza civile e presenti, con maggiore o minore incisività, nelle legislazioni di tutti i Paesi civili; per l'Italia, in particolare, discendono dal dettato costituzionale, che all'articolo 3, proclamando la pari dignità sociale e l'uguaglianza di fronte alla legge di ogni cittadino senza distinzione, tra l'altro, di condizioni personali e sociali sancisce solennemente l'obbligo della Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Tali principi hanno trovato man mano attuazione - seppure ancora non completa - in una serie di leggi che costituiscono i riferimenti fondamentali per l'inserimento sociale, educativo e lavorativo delle persone portatrici di *handicap*. Ricordiamo tra le altre: la legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, che in particolare al titolo VII, capo IV, sezione I, paragrafo I, tratta del diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato; infine ricordiamo la legge 12 novembre

1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili.

È, in particolare, in riferimento a tale ultima categoria che si rende necessaria una ulteriore riflessione e un'attenzione particolare. I sordi in Italia sono circa 70.000, includendo in tale cifra sia coloro che sono nati sordi o che lo sono diventati nei primi anni di vita (e che quindi non hanno potuto acquisire il linguaggio parlato come i bambini udenti, a causa della sordità), sia le persone che sono diventate sorde dopo aver appreso il linguaggio parlato. Le difficoltà per una piena integrazione sono evidentemente molto maggiori per i primi, i cosiddetti sordomuti, che possono imparare la lingua parlata solo dopo un lungo *iter* di riabilitazione. Nasce allora l'esigenza di uno strumento che consenta, in primo luogo, ai bambini sordi un pieno sviluppo cognitivo nell'ambito della propria comunità che includa sia persone sorde che udenti, sviluppo che costituisce la base per un pieno accesso all'istruzione, alla cultura e all'inserimento lavorativo e sociale. Tale strumento è rappresentato dalla lingua dei segni italiana (LIS), che è una vera e propria lingua, avente una propria specifica morfologia, sintattica e lessicale, e non soltanto una modalità di espressione della lingua italiana. La lingua dei segni infatti è la lingua naturale delle persone sorde perchè per la sua modalità visivo-gestuale può essere acquisita in modo spontaneo dai bambini sordi con le stesse tappe del linguaggio parlato.

In Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento al più alto livello con la risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 1988 sui linguaggi gestuali per i sordi. Con essa, il Parlamento europeo:

«vista la sua risoluzione del 13 novembre 1985 sull'Europa dei cittadini;

viste le comunicazioni della Commissione al Consiglio del 29 ottobre 1981 sull'integrazione sociale dei minorati e la risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1981 sullo stesso argomento;

viste le proposte di risoluzione presentate (...) dagli onorevoli Chiabrando e altri sulle trasmissioni televisive per sordi (doc. B2-1192/85);

vista la relazione della commissione per la gioventù, la cultura, l'istruzione l'informazione e lo sport (doc. A2-302/87);

a) considerando che nella Comunità europea mezzo milione di persone sono completamente sorde e che un numero ben più grande ha difficoltà di udito;

b) considerando che la maggior parte dei sordi non riusciranno mai a padroneggiare perfettamente il linguaggio parlato;

c) ricordando che il linguaggio gestuale, che può essere a buon diritto considerato un linguaggio a tutti gli effetti, è quello preferito se non l'unico usato dalla maggior parte dei sordi;

d) riconoscendo che il linguaggio gestuale e i suoi interpreti sono uno dei mezzi mediante i quali i sordi accedono alle informazioni necessarie alla vita di ogni giorno oltre che alla lettura e alla televisione;

e) desiderando promuovere l'integrazione dei sordi nella società degli udenti, a condizioni per loro eque;

f) riconoscendo il grande contributo dato dalla Federazione mondiale dei sordi (FMS) nel corso dei passati decenni per migliorare la situazione delle persone sorde ed esprimendo il proprio compiacimento per la creazione di un Segretariato regionale per i paesi della Comunità europea;

1) si compiace dell'interesse manifestato e degli aiuti forniti a tutt'oggi dalla Commissione alle organizzazioni che rappresentano i non udenti nella Comunità;

2) invita la Commissione a presentare una proposta al Consiglio relativa al ri-

conoscimento ufficiale in ogni Stato membro del linguaggio gestuale usato dai sordi;

3) invita gli Stati membri ad abolire gli ostacoli che ancora si frappongono all'uso del linguaggio gestuale».

L'Unione europea dei sordi (EUD - *European Union of the Deaf*, con sede in Bruxelles) creata nel 1985 e che rappresenta attualmente le associazioni di quattordici Stati membri dell'Unione europea (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia), dopo il successo ottenuto con l'approvazione della risoluzione ha posto al centro della sua azione il riconoscimento della comunità dei sordi come minoranza linguistica e conseguentemente il riconoscimento della lingua dei segni come lingua della comunità dei sordi da parte degli Stati membri della Unione europea, e nell'Assemblea generale annuale tenutasi a Bruxelles il 27 settembre 1997 ha approvato una risoluzione in cui «come cittadini dell'Unione europea» si chiede «a tutti gli Stati membri dell'UE di garantire piena ed eguale partecipazione nella società ai sordi e di rispettare i loro diritti umani e civili. Il loro diritto ad usare la lingua dei segni deve essere pienamente riconosciuto e favorito in ogni aspetto della vita»; si chiede altresì a tutti gli Stati membri dell'Unione europea «di accettare legalmente la lingua dei segni di ciascun paese nell'ambito della struttura della Carta europea delle lingue minoritarie».

In Italia, la prima ricerca sulla LIS si è svolta negli anni Ottanta presso l'Istituto di psicologia del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), in collaborazione con alcuni ricercatori sordi che hanno cominciato ad indagare sulla loro competenza nativa in una lingua che non erano stati abituati a considerare tale. A questa prima ricerca sono seguite altre in stretta connessione con quelle di molti altri Paesi europei ed extraeuropei. Ormai esistono in Italia, così come negli altri

Paesi europei ed extraeuropei, dizionari delle lingue dei segni e molte pubblicazioni, alle quali hanno contribuito anche ricercatori sordi, che analizzano dimensioni diverse, linguistiche, storiche e sociolinguistiche della lingua dei segni italiana. L'uso della lingua dei segni italiana ha cominciato così ad avere una prima diffusione ed è da rilevare che nel corso degli ultimi anni la presenza degli interpreti di lingua dei segni alla RAI-Radiotelevisione italiana ha contribuito ad accrescere la cultura e l'informazione dei sordi e che analoghe funzioni saranno sempre più richieste in contesti educativi, legali, di assistenza sanitaria, e in molti altri campi.

Sembra quindi giunto il momento per l'Italia di allinearsi con quanto già deliberato in sede europea, dando alla lingua italiana dei segni pieno riconoscimento, e ciò nel quadro non solo dell'attenzione ai problemi delle persone in qualunque modo svantaggiate che costituisce adempimento dei principi di cui all'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, ma superando in certo modo la visione limitata di assistenza delle persone handicappate, con il riconoscimento fattivo delle peculiarità e delle potenzialità che tali persone, considerate non solo in quanto isolate ma come comunità, hanno. In questa ottica si pone il presente disegno di legge, che prevede il riconoscimento della lingua italiana dei segni quale lingua propria della comunità dei sordi, e come lingua di una minoranza linguistica degna anch'essa, come le altre finora considerate che traggono la loro origine su base etnica, della tutela prevista dall'articolo 6 della Costituzione. È in questo senso che, accogliendo l'esigenza fortemente sottolineata come abbiamo detto sopra dall'ultima assemblea generale della EUD, la lingua italiana dei segni deve essere per noi

considerata «lingua non territoriale» della comunità dei sordi, intendendo tale definizione quale è accolta dalla Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, approvata a Strasburgo dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 1992.

Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione, nella certezza che le finalità di esso non possano che essere condivise da tutti i senatori, prevede pertanto, con il riconoscimento della LIS, che di essa sia consentito l'uso in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni. Peraltro, per dare effettiva attuazione a tale disposizione si è ritenuto preferibile ricorrere allo strumento del regolamento delegato previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per i risvolti tecnici che tale normativa comporta e per l'esigenza di coinvolgere in qualche modo nella elaborazione di essa l'ente preposto istituzionalmente alla tutela dei sordomuti, giovandosi concretamente delle esperienze e competenze di tutti coloro che si sono dedicati a tali problemi. Le norme regolamentari previste si pongono nelle linee tracciate dalla legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, e coinvolgendo le regioni, competenti in materia di assistenza, sia in generale gli enti locali, è opportuno siano emanate previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Una particolare sottolineatura si vuole dare alle disposizioni relative all'uso e all'insegnamento della lingua italiana dei segni nelle scuole, che si pongono nell'ambito non solo di quanto già previsto dalla citata legge-quadro, ma anche di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La lingua dei segni italiana (LIS) è riconosciuta come lingua non territoriale propria della comunità dei sordi, ai sensi della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 5 novembre 1992.

2. È consentito l'uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito l'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (ENS), detta le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1. Il regolamento deve in ogni caso:

a) prevedere disposizioni volte a consentire l'uso della LIS nei giudizi civili e penali, stabilendone le modalità tecniche;

b) fissare le modalità atte a consentire l'uso della LIS nei rapporti con le pubbliche amministrazioni nonché con le amministrazioni regionali e degli enti locali;

c) prevedere l'insegnamento della LIS nelle scuole elementari e medie, al fine di rendere effettivo l'adempimento dell'obbligo scolastico per gli alunni sordomuti, ai sensi dell'articolo 313 del testo unico delle dispo-

sizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

d) dettare ogni altra disposizione atta a consentire attraverso l'uso della LIS, piena applicazione, relativamente ai non udenti, delle disposizioni di cui agli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, anche attraverso il ricorso alle convenzioni di cui all'articolo 38 della medesima legge.

Art. 3.

1. Agli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, che non possano essere posti a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio dei competenti Ministeri, si fa fronte a carico delle disponibilità di cui all'articolo 42 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonchè del Fondo per l'integrazione degli interventi regionali e delle province autonome di cui al comma 1 del medesimo articolo 42.

